

Tomo 3 - 3 -

Tribunale d'alta polizia pag. 14

abuso amekionioke pag. 32

Tutte contribuenti pag. 38

Legge per li Contratti pag. 42

Legge per il pagamento della
Dogana e Tassa straordinaria pag. 92.

Stato dei beni nazionali
destinati per l'ipoteca di bifutti pag. 68.

RACCOLTA
DEGLI
ORDINI
E
PROVVIDENZE
EMANATE
DALLE
AUTORITÀ COSTITUITE

VOLUME TERZO.

TORINO 1799

DALLA STAMPERIA DEL CITTADINO SOFFIETTI.
*Anno 7. Repubblicano, e primo
della Libertà Piemontese.*

LA MUNICIPALITA' DI TORINO

E finalmente giunto il tempo, in cui ciascun Cittadino può concorrere alla causa pubblica senza temere, che i suoi sacrificj servano di preda ai vili dilapidatori delle pubbliche sostanze; è giunto il tempo, in cui l'amor della patria è annoverato fra le virtù, e quelli, che hanno ingerenza negli affari pubblici, loro pospongono il privato particolare interesse.

Guidata la Municipalità da questi principj si affretta di fare a tutti noto il nome di quei Cittadini, che con indubitata prove di civismo, e di amore per la patria o concorrono allo stabilimento del credito Nazionale, offrendo sull'altare della Libertà parte dei biglietti, che il passato Governo ha surrogato alle assorbite pubbliche, e private sostanze, o concorrono con altre somministrazioni al soccorso dell'indigenza.

Ed acciocchè li nemici della pubblica felicità non abbiano pretesto a spargere

4
diffidenza, e sospetto, la Municipalità ha stabilito:

Primo. Di far registrare a perpetua memoria, e pubblicare i nomi dei Cittadini, che concorrono a sì gloriosa opera.

Secondo. Di far registrare, e pubblicare il numero, l'indicazione delle sessioni, e tutti gli altri contrassegni di ciascuno dei biglietti di credito verso le Finanze Nazionali, che verranno consegnati.

Terzo. Di far registrare, e pubblicare l'uso, che si farà a pubblico vantaggio delle altre somme in moneta, od altri effetti, che saranno offerti alla patria.

Quarto. Di far noto indilatamente, quando siasi offerta una quantità sufficiente di biglietti, il giorno, ed ora, in cui coll'intervento dei Membri della Municipalità, fra gli applausi dei Cittadini, saranno pubblicati, e letti i nomi dei Cittadini, colla quantità delle somme offerte, ed i biglietti abbruciati sotto l'albero della Libertà.

VIAL Presidente.

5
*Doni gratuiti presentati dagli infrascritti
Cittadini alla Municipalità.*

Gio. Martini	ll.	11400
Cotti Membro della Municipalità	"	1596
Chiavarina Capitano Guardia Nazionale	"	1006
Riva Sellaro, oltre un paja fibbie d'argento	"	100
Vinai Membro della Municipalità	"	1000
Cattalano Gio. Battista mercante Pellizzaro	"	1000
Pinchia Avvocato Membro della Municipalità	"	500
Adami Capitano	"	1000
Rubino Cristina	"	100
Vaglianti Notajo	"	100
Barberis Pietro Calzolajo	"	500
Ormea Ferrero Carlo	"	456
Galli Presidente del Governo Provvisorio	"	3000
Miscel Sostituito Procuratore	"	228
Degiorgis	"	114
Tesauero	"	303
Astrua Membro della Municipalità	"	1026

Bongioanni Castalborgo Mem- bro della Municipalità	„ 1501
Piatto Sergente nella Guar- dia Nazionale	„ 200
Il Collegio dei Causidici Col- legiati	„ 9045 10
Porporati Carlo	„ 75
Cittadino Reynaldi	
formento emine	750
meliga	„ 750
segala	„ 750
Gaetano Ambelli Avvocato scudella, e fibie d'argento.	
Cittadino Pagliuzzi d'Alba figlio di fa- miglia un pajo fibie d'argento.	
Massimini Federico un pajo fibie d'ar- gento.	
Fantini Capo della Politica, e Polizia spada, e fibie d'argento.	
Bay Avvocato Membro della Munici- palità fibie d'argento.	
Bonvicino Medico Membro della Mu- nicipalità fibie d'argento.	
Giacomo Aloatti Economo della Mu- nicipalità un pajo fibie d'argento.	

*De' Cittadini benemeriti della Patria,
che hanno fatti doni gratuiti.*

28. *primajo 1798 (18 xbre v. s.)*

Donò Negoziante una cambiale di
ll. 1250 Tornefi.
Rinaldi Pristinajo emine 1500 di gra-
naglie, cioè em. 500 di grano, 500 di
segala, ed em. 500 di meliga da di-
stribuirsi ai poveri della Città di Torino.
Oltre ad altre emine 200 meliga da
ripartirsi, cioè emine 100 ai poveri della
comune di Rivarolo, ed emine 100 a
quelli della comune di Leyni.

29. *detto*

Tesauo di Fossano ll. 303 in biglietti
Galli Membro del Go-
verno Provvisorio ll. 3000 in biglietti
Miscel Andrea Sergente
nella Guardia Nazi. ll. 228 in biglietti
De-Giorgis Tommaso ll. 100 in biglietti

30. *detto*

Colleg. de' Causidici della
Città di Torino ll. 9045 10 in big.

8
Cappuccino fabbricante
di carta . ll. 1596 in biglietti
Cacherano Gio. Battista
Evasio . ll. 2052 in biglietti

primo nevofo

Un Anonimo sigillo di rame, e num. 3
zecchini effettivi.

Marenco sigillo d'argento.

Mafazza uno scuto di Francia da ll. 5.

Spanzotti sigillo di rame, ed un scuto
da ll. 3.

Ocelli due scuti di Francia da ll. 5.

Eustachio sigillo d'argento.

Piofascho Lodovico ll. 684 in biglietti.

Chiarle fratelli 3 paja fibie, ed una
sottocoppa d'argento.

Torino. Dal Palazzo Nazionale il primo
nevofo, anno 7 Repubblicano, e
primo della Libertà Piemontese (23
dicembre 1798 v. s.)

TARAGLIO Segr. del Comitato
di Finanze.

LIBERTA' VIRTU' EGUAGLIANZA

STATO SECONDO

*De' Cittadini benemeriti della Patria,
che hanno fatti doni gratuiti.*

Il Cittadino Galli alla Nazione Piemontese
in dono due caffettiere d'argento
di peso oncie 72 circa, con che il lor
importare concorra al pagamento dei
due milioni di lire che dee farsi quanto
prima dalle Finanze Nazionali.

Cittadino Carlo Emanuele Carignano
una vascella d'argento dorato in num.
206 pezzi componenti oncie 3664.

Cittadino Bernardo Vola della Rocchetta
di Belbo ll. 86 in due biglietti
d'interesse.

Cittadino Moglia ll. 38 in un biglietto
d'interesse.

Torino. Dal Palazzo Nazionale li 3
nevofo, anno 7 Repubblicano, e primo
della Libertà Piemontese. (23 dicembre
1798 v. s.)

TARAGLIO Segr. del Comitato
di Finanze.

STATO TERZO

*De' Cittadini benemeriti della Patria,
che hanno recati doni gratuiti.*

Morozzo Giuseppe due sottocoppe,
sei cucchiari, e sei forchette d'argento.

Carignano Carlo Emanuele

in vermeil

Una toaletta intiera composta di pezzi
num. 22.

- 2 Sottocoppe con due griglie.
- 2 Caffettiere.
- 24 Coperti da frutta cioè cucchiari,
forchette, e coltelli.
- 6 Dette da tavola.
- 8 Cabaretti da tasse.
- 1 Tejera.

d'argento

- 1 Lampada.
 - 1 Incensorio.
 - 1 Raggio.
 - 1 Piffide.
 - 2 Evangelj
 - 1 Cartagloria
- } *con lastre.*

- 1 Calice con patena.
- 2 Bacili grandi.
- 11 Plache con lastre.
- 60 Coperti, cioè cucchiari, forchette,
e coltelli.
- 4 Cucchiaroni da zuppa.
- 12 Cucchiari a ragout.
- 2 Cucciniere.
- 2 Tarine fisellate.
- 2 Bacile per dette.
- 2 Schiofette.
- 1 Bacila. e Coucomar.
- 1 Guarnitura d'un plateau.
- 2 Ciocolattiere.
- 1 Caffettiera con piedi.
- 2 Cucchiaroni bianchi piegati per zuppa.

d'oro

Il gran Colare dell'ordine.

Altro piccolo.

Una medaglia del piccolo Colare.

Martini Giuseppe Francesco ll. 813 10
in biglietti valore nominale.

Birago Enrico n. 6 cucchiari, 6 forchette,
un moutardiè, un vinaigriè, e due
salini d'argento.

Pioffasco Gaetano n. 20 doppie a ll. 24
effettive, 10 Biglietti da ll. 50 valor
nominale.

Un capitale Tasso di ll. 6750 sulla
Comunità di Virle.
Salomone Eligio già incaricato d'affari
a Dresda la Croce d'oro di S. Maurizio.
Donaudi Ignazio due canne d'India con
pomo d'oro.
Nocenzo Amedeo Avvocato un pajo
fibbie, una spada, e tre altri minuti
pezzi d'argento accompagnati dalla
seguinte Poesia.

Libertà Virtù Eguaglianza

Io mi difarmo il fianco,
Mi disadorno il piede
Qual Cittadin non vede
Che più non posso far?
Ex-nobile non sono
Ricco giammai son stato,
Son debole Avvocato,
Vivo del mio lavor.
Son Padre di famiglia,
Son Cittadin d'onore
Desidero di cuore
Virtude, e Libertà.
Voi, Cittadini, adunque
Gradite il picciol dono,
Poche mie forze sono
Ma ho cuore, e volontà.
Viva eguaglianza, e viva
Virtude, e Libertà.

Muffano Enrichetta una veste fondo in
oro con ricami in argento.
Ferrero Ormea Carlo il capitale di
ll. 30000 fruttante ll. 1050 annue
sul tasso della Comune di Tigliole.
Altro di ll. 5500 fuogaggio sulla
Comune di Tronzano.
Pioffasco Lodovico il capitale di ll. 1836
tasso sulla Comune di Castagnole Pro-
vincia di Pinerolo.
Un pajo fibbie d'argento.
Pioffasco Beinasco Giuseppe ll. 259 in
biglietti valor nominale.
Des Hyes Paolo due pistole guernite
in argento.
Pioffasco Beinasco Tecla due candelieri
d'argento.
Blancardi Luigi una Croce d'oro di
S. Maurizio contornata di brillanti.
N. 9 stucchi d'argento con co-
perchio unito ad uso di fosforo.
1 cucchiaronone } d'argento in peso
3 cucchiari } in tutto oncie 42
3 forchette } 618.
Ghigliossi Giuseppe un vinaigriè, un
moutardiè.

Torino dal Palazzo Nazionale li 6 ne-
voso anno 7 Repubblicano e 1 della
Libertà Piemontese (26 xbre 1798. v. s.)
TARAGLIO Segr. del Comit. di Fin.

IL GOVERNO

PROVVISORIO

Considerando, che l'odio che l'aristocrazia porta al Governo Repubblicano è implacabile; convinto da numerosi fatti non equivoci, che scaltra non meno che audace non v'ha forma che ella non prenda per rialzare l'orgoglio sua testa.

Che se ella è sbalordita dal colpo, che le ha portato la Nazione Francese, non tralascia però di battere strade oblique, e sotterranee per riacquistare quella primazia, di cui faceva l'uso il più tirannico.

Considerando, che l'occhio vigilante del Governo Provvvisorio non deve mai allontanarsi un sol istante dalle sorde trame che minacciassero anche da lungi quella libertà di cui il Popolo Piemontese si è reso cotanto degno.

Considerando finalmente che li più terribili castighi devono piombare su quei perfidi macchinatori:

DECRETA

ART. primo. Sono dichiarati nemici della Patria tutti coloro, che con perfide insinuazioni tanto in parole, quanto in iscritti, e con una vile ipocrisia compiangendo il nuovo ordine sociale, predicando funesti avvenimenti, mantenessero viva la speranza del prossimo ristabilimento dell'espellita famiglia dei tiranni, che poc' anzi ci opprimeva, e cercassero con false allarme, ed oscuri raggiri di rendere odioso il Governo Repubblicano.

2. Sono dichiarati rei di lesa Nazione tutti coloro che recluteranno, e pagheranno degli uomini per unirli, ed arruolarli senza essere a ciò autorizzati con ordine per iscritto del Governo, sia che vengano loro somministrati, o promessi denari o roba di qualunque sorta.

3. Sono eziandio rei di delitto di lesa Nazione quelli che pei fini enunciati nei due precedenti Articoli somministrassero a chicchessia delle armi.

4. Rei pure sono di delitto di lesa Nazione quelli che manterranno corrispondenza cogli Agenti delle Potenze estere, o con qualsiasi estero tendenti a sovvertire il Governo democratico.

5. E' colpevole dello stesso delitto chiunque inveisse contro il Governo democratico in siti pubblici dove vi fosse adunanza di popolo, od acclamasse l'antico governo, e predicasse in suo favore.

6. E nel medesimo caso chi ardisse atterrare l'albero di Libertà.

7. Per giudicare i delitti espressi negli sovramentovati articoli si stabilisce un Tribunale d'alta pulizia nelle Comuni di Torino, Ivrea, Mondovì, Asti, Novara, Alessandria, e Casale. La giurisdizione di questi Tribunali si estenderà rispettivamente alle Provincie infranotate.

TORINO: Susa, Pinerolo, Saluzzo.

IVREA: Biella, Aosta.

MONDOVI: Cuneo, Oneglia, e Loano.

ASTI: Alba.

NOVARA: Alto, e Basso Novaresa, Vigevanasco, e Lumellina.

ALESSANDRIA: Tortona, Voghera, Acqui.

Casale: Vercelli.

8. Ogni Tribunale farà composto; compreso il Presidente, di sette Cittadini illuminati di conosciuta virtù, e di ben privato patriotismo, eletti provvi-

soriamente dal Governo attuale, i quali subito che verrà loro notificata l'elezione, si raduneranno in una sala, che sarà loro destinata dalla Municipalità, ed ivi presteranno in faccia al Popolo il giuramento di fedeltà al Governo Repubblicano.

9. La seduta sarà composta di soli cinque Giudici, e saranno questi più anziani fra i sette, e qualora fra li cinque Giudici ve ne fosse alcuno parente in secondo grado coll'accusato, non potrà giudicare, e verrà supplito dal più anziano dei due rimanenti.

10. Sarà pure nominato dal Governo Provvisorio un Accusatore pubblico presso cadun Tribunale, il di cui obbligo sarà di scoprire, denunziare, e far presentare avanti li rispettivi Tribunali gli indiziati dei summentovati delitti.

11. Saranno inoltre nominati dal Governo Provvisorio due Commissari incaricati dell'istruttoria del processo, e questi avranno a loro scelta un Segretario.

12. Ricevuta l'istanza, o la denunzia, uno dei Commissari aprirà subito il procedimento; e se vi saranno prove materiali del delitto, saranno poste sotto gli occhi dell'accusato, acciò sieno da questi riconosciute.

13. Li testimonj faranno tenuti di sottoscrivere i loro esami, come anche gli accusati; nel caso di ricusa ne verrà fatta menzione, e ciascuno esame, od interrogatorio verrà chiuso dalla firma del Commissario, e Segretario.

14. Chiuso il processo il Commissario ne avvertirà l'accusato, acciò si elegga per difensore qualunque Cittadino, che trovisi sul luogo; e quand'egli o non sapesse, o non volesse fare tale scelta, gliene verrà assegnato uno dal Commissario.

15. Il Presidente convocherà la commissione; le sedute saranno pubbliche, si aprirà la seduta cominciando il Presidente col far porre sulla tavola un esemplare di questa legge, e registrare li nomi di tutti i Giudici, nominandoli uno ad uno; gli interpellerà se sono congiunti in parentela coll'accusato; ordinerà in seguito d'introdurre l'accusato accompagnato dal suo difensore.

16. Il Commissario leggerà la relazione degli atti, ed in fine darà le sue conclusioni. Il Presidente interpellerà l'accusato del nome, luogo, e patria, e dopo averlo istruito dell'accusa, ed interrogatolo se riconosca le risposte da lui date, lo inviterà a difendersi.

17. Udite le difese il Presidente licenzierà dalla udienza l'accusato, il Commissario, e tutti gli astanti, e si passerà allo scrutinio.

18. Il Presidente dopo motivate in succinto le prove, e ragioni presentate dal Commissario, e dal difensore proporrà la questione come segue:

Il Cittadino, o la Cittadina N. N. accusati di tal delitto . . . è egli colpevole, o no?

Quindi ne raccoglierà i voti per scrutinio segreto.

19. Nei casi specificati nell'articolo primo, tre voti basteranno per la condanna, e questa sarà di anni tre di detenzione.

20. I delinquenti compresi negli articoli 2. 3. 4. 5. e 6. saranno condannati alla morte da eseguirsi militarmente, e per farvi luogo saranno necessarj almeno quattro voti.

21. La sentenza verrà sottoscritta da tutti li cinque Giudici, e dopo di avere di bel nuovo introdotto nella sala il condannato, gli si leggerà la sentenza ad alta voce in presenza del Popolo.

22. Avranno li rispettivi Tribunali a lor disposizione la forza armata, che dai Corpi amministrativi verrà ad essi

accordata sulla richiesta che ne faranno per l'eseguimento di questo Decreto.

23. Qualora il delitto si commettesse in alcuna delle Comuni poste fuori della residenza del Tribunale d'alta polizia, sarà obbligo del Presidente della Municipalità della Comune, in cui è seguito il delitto, sotto la sua responsabilità di farne subito pervenire l'avviso al Tribunale, il quale in caso d'impedimento legittimo dei Commissarij sarà autorizzato a delegarne uno che ne farà le funzioni nel modo sovra stabilito.

24. Il presente Decreto verrà stampato, e alla copia della Stamperia Nazionale si presterà la stessa fede che all'originale.

Dal Palazzo Nazionale li 7. nevofo anno 7. Repubblicano, e primo della Libertà Piemontese (27 xbre 1798 v. s.)

BONO Presidente
GAMBINI Segr. Gen.

LIBERTA' VIRTU' EGUAGLIANZA

IL GOVERNO

PROVVISORIO

Nella premura di porre nella più energica attività li Tribunali d'alta Polizia stabiliti col Decreto delli 7 Nevofo andante nelle designate Comuni di Torino, Ivrea, Mondovì, Asti, Novara, Alessandria, e Casale, colla scelta delle assicurate notizie, ed informazioni raccolte dalle rispettive Comuni sulla moralità, capacità, e patriotismo delli Soggetti da prescioglierli, e destinarsi negli anzidetti Tribunali, elegge, e nomina per il Tribunale di

TORINO

GIUDICI

Mazzucchi *Senatore-Presidente.*
Barocchio *Avvocato.*
Galvagno *Avvocato.*
Bongioanni Felice *Avvocato.*
Picco *Avvocato.*
Portis Matteo *Medico.*
Simonino *Sostituto Avvocato de' Poveri.*
Giancelli *Avvocato-Accusatore Pubblico.*

COMMESSARI

Curti *Sostituto Avvocato Fiscale.*
Migliore già *Avvocato Fiscale di Biella.*

IVREA

GIUDICI

Gili *Avvocato-Presidente.*
Francesio.
Blono *Architetto.*
Ferrero Paolo.
Crofa *Canonico.*
Orangiano *ex-Conte di Barbania.*
Morelli Giacinto *Avvocato.*
Pavetti *Avvocato-Accusatore pubblico.*

COMMESSARI

Moretta *Avvocato.*
Candeil *Conservatore delle Gabelle.*

MONDOVI

GIUDICI

Bongioanni Stefano *Avvocato-Presidente.*
Barucchi *Medico di Vico.*
Mottura Tommaso *Avvocato.*
Rossi *Ricevidore della Posta.*
Barberis *Avvocato.*
Gastone Michele *Medico.*
Sibilla *Procuratore.*
Moschetti *- Accusatore pubblico.*

COMMESSARI

Tealdi *Notajo.*
Alessio *Avvocato.*

ASTI

GIUDICI

Bestarone *Avvocato-Presidente.*
Paglieri *Avvocato.*
Aoggero Piumasso figlio.
Ardizzone Francesco.
Cardellino *Regolatore delle Gabelle.*
Bonanati *Avvocato.*
Massinio *Avvocato.*
Grassi *Avvocato-Accusatore pubblico.*

COMMESSARI

Giacomelli *Sostituto Procuratore.*
Paglia *Notajo.*

NOVARA

GIUDICI

Bono *Avvocato-Presidente.*
Bigliana *Avvocato.*
Bramani *Avvocato.*
Deaugustini *Medico.*
Duelli *Ingegnere.*
Moffotti *Ingegnere.*
Speciani *Procuratore.*
Bramani Domenico *- Accusatore pubblico.*

COMMESSARIJ

Pozzi *Avvocato*
 Decefavi Gaetano *Procuratore*.

ALESSANDRIA

GIUDICI

Adorni *Prefetto Presidente*.
 Cermelli *Avvocato*.
 Degiorgis *Avvocato*.
 Agosti *Avvocato*.
 Tedeschi *Procuratore*.
 Inviziati Giovanni,
 Cafalini *Architetto*.
 Vachieri *Procuratore-Accusatore pubblico*.

COMMESSARIJ

Casati *Avvocato*.
 Alliora *Avvocato*.

CASALE

GIUDICI

Illengo *Avvocato - Presidente*.
 Varese Francesco.
 Parietti *Professore*.
 Francia Giuseppe *Canonico*.
 Barziza *Avvocato Francesco*.
 Ceresino *Notajo*.
 Rotondo *Avvocato*.
 Bonardi Giuseppe *Accusatore pubblico*.

COMMESSARIJ

Massei *Causidico*.
 Sordi *Causidico*.

Le rispettive Municipalità già incaricate coll'Articolo 8 del succennato Decreto di provvedere il locale, in cui hanno da radunarsi li Giudici, dovranno prendere le loro misure, affinché il locale sia capace anche per le funzioni dell'Accusatore pubblico, per li Commessarij, ed il Segretario.

Li Tribunali di concerto colle rispettive Municipalità eleggeranno gli Uscieri, e le altre persone, che si crederanno necessarie per il servizio dei Tribunali.

L'Accusatore pubblico, li Commessarij, il Segretario, e gli altri dipendenti dal Tribunale presteranno il loro giuramento nelle mani del Presidente.

Il presente Decreto verrà stampato, ed alla copia della Stamperia Nazionale si presterà l'istessa fede, che all'originale.

Torino. Dal Palazzo Nazionale li 10 nevofo anno 7 Repubblicano, e primo della Libertà Piemontese (30 dicembre 1798 v. s.)

BOTTON

GAMBINI Segr. Ger.

LA MUNICIPALITA' DI TORINO

L'interesse, che i Cittadini di questa Comune prendono alla conscrizione nella Guardia Nazionale ha confermato ampiamente la Municipalità nella persuasione, in cui era del loro Civismo, e del loro amore per la libertà, e per la pubblica sicurezza.

Nel giorno di jeri destinato alla estrazione di otto Compagnie, o di un Battaglione, la Municipalità ha potuto procedere alla estrazione di 32, o di quattro Battaglioni a norma del prescritto nel Proclama del Governo Provvisorio. Ora mentre si fa premura di rendere ai Cittadini di questa Comune la dovuta giustizia, e gli invita a continuare costantemente con uguale sollecitudine, la Municipalità gode di poter notificare quanto segue:

Primo. Che oggi verranno pubblicati, e affissi ai cantoni delle principali contrade di questa Città i nomi de' rispettivi individui, che debbono formare le otto prime Compagnie della Guardia

Nazionale, acciò ognuno possa vedere a quale Compagnia esso appartiene.

Secondo. Che verranno successivamente ogni giorno pubblicati i nomi degli individui, che hanno a formare i Battaglioni successivi.

Terzo. Le persone, che troveranno il loro nome inscritto nella prima Compagnia sono invitati a trovarsi uniti nella sala del Palazzo Municipale domenica alle ore dieci di mattino; quelli registrati nella seconda alle undici; quei della terza alle tre; quei della quarta alle quattro, e così di seguito fino a quei dell'ottava alle ore otto di sera, acciocchè a norma degli ordini del Governo Provvisorio ciascuna Compagnia possa separatamente procedere all'elezione, che ad esse spetta de' rispettivi Uffiziali, e Bassi Uffiziali, dopo la quale possa la Municipalità mediante l'approvazione dell'elezione procedere alla organizzazione del Battaglione.

La Municipalità invita intanto i Militi delle rispettive Compagnie da formarsi a procedere con molto giudizio nella elezione, a non perdere mai di vista che il buon ordine, e salute della patria dipende dalla scelta di uomini probi, e di notorio patriotismo; e final-

mente a tenersi in guardia contro i raggiri degli intriganti, che in questa occasione più che in altra non mancheranno di adoperarsi.

Dalla Casa Municipale gli 8 nevofo anno 7 Repubblicano, e primo della Libertà Piemontese (28 dicembre 1798 P. S.)

VIAL Presidente

GIOBERT.

MARCHETTI Seg. della Munic.

LIBERTÀ VIRTU' EGUAGLIANZA

IL GOVERNO

PROVVISORIO

Informato, che qualche Stampatore ha fatto ristampare li Decreti, e Proclami del Governo Provvisorio sotto il nome della Stamperia Nazionale.

Considerando, che la fede, ed autenticità delle deliberazioni del Governo Provvisorio non può ottenersi, che colle pubbliche stampe di una sola Stamperia, che ne abbia tutta la responsabilità:

DECRETA

Nessuna Stamperia nè in questa Città, nè nelle Provincie potrà assumere il nome di Stamperia Nazionale salvo quella di Torino, chiamata in addietro Stamperia reale, sotto la pena d'essere interdette, e chiuse le Stamperie de' contravventori.

Il presente Decreto verrà stampato, ed alla copia della Stamperia Nazionale si presterà la stessa fede, che all'originale.

30
Torino dal Palazzo Nazionale gli 8
nevofo anno 7 Repubblicano, e 1
della Libertà Piemontese (28 dicemb.
1798 v. s.)

BONO Presidente

GAMBINI Segr. Gen.

←—————→
LIBERTA' VIRTU' EGUAGLIANZA

IL CITTADINO

FANTINI

CAPO NELL'UFFIZIO DI POLITICA, E PULIZIA
DI QUESTA CITTA', E TERRITORIO

Aderendo al premuroso invito, fatto
dal cittadino Serra Commissaro Ordina-
tore delle Truppe Piemontesi di por-
re in pronta requisizione l'opera de'
Sarti di questa Città per la formazione
de' vestiarij, di cui sommamente abbi-
sognano le Truppe, in modo che ca-
dun Sarto dia compiti tre vestiarij per
cadun giorno al Megazzeno Nazionale,
dal quale sarà rimessa la roba necessa-
ria, ben inteso, che verranno li Sarti

31
dalla Cassa Nazionale corrisposti della
loro mercede con tutti li più favore-
voli riguardi.

S'invitano tutti li padroni Sarti di
questa Città, e Sobborghi a portarsi
immediatamente dopo la pubblicazione
del presente al detto Magazzeno Na-
zionale per ritirare le merci, che li
verranno rimesse, ed a formare, e da-
re nello stesso Magazzeno in cadun
giorno tre vestiari dell'uniforme, che
li verrà indicato, compiti per cadun
Sarto, e fino a che siasi provvisto a
quest'urgenza, sotto la pena d'uno
scudo d'oro per ogni vestiario man-
cante da applicarsi a beneficio dello
Spedale di Carità: compromettendosi
però l'Uffizio, che il zelo patriotico
de' cittadini Sarti vorrà dispensarlo dalla
necessità di valersi per l'esecuzione di
questa requisizione della comminata pe-
nale.

Torino gli 8 nevofo anno settimo
Repubblicano, e primo della Libertà
Piemontese (28 dicembre 1798 v. s.)

FANTINI

ARDY Segretario.

REPUBBLICA FRANCESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

Al Quartier generale di Torino gli 8
vevoso anno 7 Repubblicano.

EMANUELE GROUCHY

*Generale di divisione, Comandante
in Piemonte.*

A vendo perinteso, che nelle Provincie d'Alba, e d'Asti alcuni male intenzionati abbiano sollevato gli abitanti delle campagne contro la volontà della Nazione Piemontese, che liberata da un Governo odioso, ha manifestato il voto il più unanime per la Libertà, e l'Eguaglianza; giustamente irritato, che alcune Comuni tra gli altri eccessi si siano fatto lecito di abbatter l'Albero segnale di Libertà, ed abbiano osato arrestare i Delegati del Governo Provvisorio stabilito dal Generale-in-Capo, di attentare alla vita dei Patriotti, e

marciare armate contro le Truppe Repubblicane, e Piemontesi.

Ordina a' Generali Comandanti le quattro Divisioni del Piemonte la esecuzione delle seguenti misure.

ART. 1. Ciascuna Comune, dove l'Albero della Libertà sarà abbattuto, o mutilato, o dove si darà campana a martello, sarà assoggettata ad una contribuzione decupla del suo imposto ordinario; vi si spediranno Distaccamenti Francesi, e Piemontesi, i quali resteranno a spese degli abitanti a discrezione, fintantochè sia pagata la totalità di questa contribuzione straordinaria.

2. Ogni paese, dove per l'avvenire si verserà il sangue d'un Francese, o d'un Patriotta, sarà abbandonato alle fiamme, e rasato.

3. Qualunque attruppamento, che avesse luogo, sarà attaccato, e disperso; gl'individui che lo comporranno, saranno arrestati, e quelli, che verranno riconosciuti esserne i capi, saranno tradotti ad una commissione Militare per esservi giudicati secondo il rigor delle Leggi Francesi, e fucilati sul momento.

4. Le Comuni di campagna delle Provincie d'Alba, e d'Asti, e tutte
Vol. III. C

quelle, che avranno avuta parte agli attruppamenti, saranno obbligate di deporre le loro armi nelle mani del Comandante Francese più vicino. Quest'atto di sommissione loro assicurerà un'intera amnistia. Quelle, che vi si rifiuteranno, saranno soggette all'imposizione, ed esecuzione militare, di cui sovra.

5. Qualunque individuo nelle dette Provincie, che tre giorni dopo la pubblicazione del presente Ordine sarà trovato provvisto di fucile, o di munizioni da guerra, sarà fucilato.

6. Tutti i nobili, o ricchi, che saranno convinti d'aver eccitato il Popolo alla rivolta, saranno arrestati come ostaggi, e tradotti in Francia, e la metà de' loro redditi sarà confiscata.

EMANUELE GROUCHY

LIBERTA' VIRTU' EGUAGLIANZA

IL GOVERNO

PROVVISORIO

PIEMONTESE

In seguito al rapporto del Comitato d'Annona, che li Cittadini pristinai di Torino non solo si sono di buon grado adattati al ribasso del prezzo del pane portato dalla nuova tassa, ma altresì si sono prestati a continuarne lo smercio sullo stesso piede per tutto marzo prossimo, colla corrispondenza del grano, che loro si somministra dall'Azienda di riserva, al prezzo di lire sei caduna emina.

Considerando, che è ben commendevole nelle circostanze il disinveressamento dell'Università de' pristinai, e che può servire d'esempio ad altri Cittadini, Decreta:

1. Li Cittadini pristinai della Comune di Torino sono ascritti fra li Cittadini benemeriti della Patria.

2. Il presente Decreto verrà pubblicato colle stampe.

Torino dal palazzo Nazionale gli 8
nevofo anno 7 Repubblicano, e pri-
mo della Libertà Piemontese. (28.
dicembre 1798. v. s.)

BONO Presidente.

GAMBINI Segr. Gen.

LIBERTÀ VIRTU' EGUAGLIANZA

IL Governo Provvisorio penetrato dai
giusti richiami di una moltitudine di
Domestici, stati dopo l'epoca fortuna-
ta del Democratico Reggime, crudel-
mente congedati, coll' essersi perfino
tolto il vestiario, che gli veniva som-
ministrato.

Considerando, che siffatto trattamen-
to de' Padroni verso li Domestici, nelle
attuali circostanze non è meno iniquo,
e detestabile di quello praticato al ri-
guardo de' Cocchieri:

DECRETA:

Tutti li Padroni, che dalli 20 dello
scorso frimajo a questa parte hanno

per qualsivoglia pretesto congedato li
Domestici dal servizio, sono obbligati
di conunarne per lo spazio di tre mesi
la manutenzione.

Al Cittadino Fantini incaricato delle
incumbenze dell' Ufficio di Politica, e
Pulizia resta appoggiata l'esecuzione del
presente Decreto.

Il presente Decreto verrà pubblicato
colle stampe, ed alla copia della Stam-
peria Nazionale si presterà la stessa fe-
de, che all' originale.

Torino dal Palazzo Nazionale li 9
nevofo anno 7. Repubblicano, e pri-
mo della Libertà Piemontese (29 Di-
cembre 1798. v. s.)

BONO Presidente.

GAMBINI Segr. Generale.

IL Governo Provvisorio considerando che la tassa straordinaria stata imposta col Decreto delli 3^o nevoso corrente deve cadere su tutte le persone, che per le loro qualità, e circostanze trovansi comprese nelle disposizioni del Decreto summentovato.

DECRETA

I. Sarà fatto un supplemento alla nota de' contribuenti della presente Città, già stata comunicata al Capo dell'Ufficio di politica, e pulizia.

II. La tassa straordinaria stata imposta col già citato Decreto, sarà estesa anche alle Provincie, da cadere sulle persone, che verranno specificate in altra nota segnata dal presidente.

III. Le somme, che verranno rispettivamente imposte, si dovranno da ciascun contribuente pagare in tre rate uguali: la prima in moneta d'oro, o d'argento fra il termine di giorni due dalla pubblicazione del presente: la seconda, metà in simil effettivo, e metà

in biglietti, o moneta fra il termine di giorni otto: la terza come la seconda, fra il termine di giorni quindici; e per la seconda, e terza rata si accetteranno anche effetti d'oro, o d'argento.

IV. Contro i renitenti ai suddetti pagamenti si procederà militarmente.

V. Il presente Decreto verrà stampato, ed alla copia della Stamperia Nazionale si presterà la stessa fede, che all'originale.

Torino dal Palazzo Nazionale li 9. nevoso anno settimo Repubblicano, e primo della Libertà Piemontese (29. Dicembre 1798. v. s.)

BONO Presidente

GAMBINI Segr. Gen.

LIBERTÀ VIRTÙ EGUAGLIANZA

IL GOVERNO

PROVVISORIO

AL POPOLO PIEMONTESE

Non avrebbe giammai creduto il Governo Provvisorio, che malgrado la pubblicazione dei due Proclama delli 5 e 6 corrente mese, ne' quali tanto il Governo, quanto la Municipalità di questa Comune assicurarono, che l'oggetto della Guardia Nazionale era unicamente la conservazione del buon ordine, vi fosse ancora fra voi, o Concittadini, chi si lasciasse ingannar dalle voci de' nemici della Libertà; cercano questi ogni pretesto per farvi credere, che la Guardia Nazionale sarà forzata di unirsi coll' Armata Francese; spargono false allarme nel Popolo; aggiungono, che si preparano gli ordini per fare una levata forzosa d' uomini, e per far prendere le armi alli Reggimenti Provinciali.

Già siete assicurati, Cittadini, che queste voci sono false; il Governo

non v'inganna; e per dimostrarvi, che il Generale in Capo dell' Armata d'Italia non ha intenzione, che i Reggimenti Provinciali prendano le armi, vi rende nota la lettera scritta d'ordine del Generale ai Comandanti dei rispettivi Reggimenti Provinciali.

Segue la Lettera

*Dal Quartier Generale di Torino li 22
primario anno 7 della Repub. Francese
(12 Dicembre v. s.)*

EMANUELE GROUCHY


Generale di Divisione, Comandante
in Piemonte.

L'intenzione del Generale in Capo dell' Armata d'Italia è, che li Reggimenti Provinciali non siano convocati; revoca tutti gli ordini in contrario, che si sono dati precedentemente per la loro riunione; v'incarico in conseguenza di far conoscere questa determinazione a tutti quelli, che debbono far parte di tali Reggimenti, e di prestar mano acciocchè sia eseguita.

Dal Palazzo Nazionale li 9. nevofo
anno 7. Repubblicano, e primo della
Libertà Piemontese (29. Dicembre
1798. v. s.)

BONO Presidente.

GAMBINI Segr. Gen.



LIBERTA' VIRTU' EGUAGLIANZA

LA MUNICIPALITA' DI TORINO

E informata la Municipalità, che malgrado le più amorevoli invitazioni fatte oggi per mezzo delle Guardie municipali, ed altri suoi Agenti pel nettamento delle contrade, varj Cittadini si sono poco curati di eseguire quanto dalle vecchie leggi è loro prescritto a questo riguardo, a pregiudicio del ben pubblico, dell'attività delle medesime autorità costituite, e del decoro, e comodo de' Cittadini. Quindi ordina:

Primo. Che tutti i Possidenti botteghe subito dopo che saranno invitati

dalle Guardie municipali debbano procedere a far nettare la contrada ciascuno avanti la sua bottega.

Secondo. Che ne' luoghi, dove non sono botteghe debbano far procedere a questa operazione gli abitanti del piano terreno, o primo piano, ove non sia abitato il terreno a spese dei rispettivi abitanti della casa.

Terzo. Quelli, che non faranno solleciti a compiere a questo dovere di Cittadino pagheranno una multa di lire venti la prima volta, e di lire cinquanta la seconda oltre le spese, che per tale inadempimento occorreranno farsi; e saranno inoltre risponsabili de' cattivi accidenti, che potrebbero accadere.

Quarto. Questo dovere è raccomandato ugualmente ai Padroni delle rispettive case, e sono riguardati ugualmente tenuti, che li rispettivi affittavoli, e obbligati alla pena di lire cinquanta la prima volta, e di lire ducento la seconda. Essi potranno però licenziare anche sul campo gli affittavoli recidivi.

Dal Palazzo Municipale li 12 nevofo anno 7 Repubblicano, e 1 della Libertà Piemontese (1 gennajo 1799 v. s.)

VIAL Presidente

GIOBERT

MARCHETTI Segretario.

Il Cittadino Arcivescovo di Torino di concerto col Governo Provvisorio dichiara cessato collo scadere del corrente Dicembre il temporario, e provvisoriale aumento della limosina delle Messe fatto con suo Decreto degli 8 luglio ultimo scorso, e dal primo di Gennajo prossimo in avanti restituita, come col presente restituisce, la tassa di detta limosina a quella, che era in vigore prima del succitato Decreto. Incaricando li Cittadini Parochi, e Rettori delle Chiese di avvisarne il Clero tanto secolare, che regolare, perchè ognuno possa conformarsi a questa nuova provvidenza.

Torino li 4 nevofo anno 7 Republicano, e primo della Libertà Piemontese (24 dicembre 1798 v. s.)

✠ C. LUIGI Arcivescovo.

P. CIRIO Segretario.

IL COMITATO DI GIUSTIZIA

AI CITTADINI COMPONENTI LE
MUNICIPALITA' DEL PIEMONTE.


Essendo stati informati, che alcune Municipalità del Piemonte sono divenute a fare delle mutazioni nell'ordine dei Tribunali, e circa le persone, che li compongono, e ciò oltre la sfera dell'autorità, e giurisdizione loro competenti, giacchè spetta per ora al Governo Provvisorio di eleggere, e nominare tutti i Magistrati; mentre inerentemente al Decreto del Governo Provvisorio delli 9 nevofo abbiamo approvate alcune delle fatte mutazioni all'oggetto di non ritardare la necessaria amministrazione della Giustizia, dobbiamo invitarvi a nulla innovare circa l'ordine attuale giudiziario, sia per riguardo alla giurisdizione de' Tribunali, che relativamente ai membri, che li compongono, dovendo voi nel caso di qualche motivo urgente di mutazione informarci prima, delle

circostanze particolari di esso, avanti di divenire a qualunque ulteriore determinazione.

Dal Palazzo Nazionale agli 11 nevoso anno 7 Repubblicano, e 1 della Libertà Piemontese (31 xbre 1798 v.s.)

BOTTON Presid.

M. PAROLETTI Segr.



LIBERTA' VIRTU' EGUAGLIANZA

IL GOVERNO

PROVVISORIO

PIEMONTESE

CONCITTADINI.

La guerra, che la Repubblica Francese è costretta sostenere contro i nemici della Libertà, ed a cui la Nazione Piemontese ha un interesse sì grande di concorrere, per assicurare vieppiù la propria felicità, ed indipendenza, ha costretto il Governo Provvisorio alla misura straordinaria di porre in requis-

zione li cavalli di lusso di questa Città, all'oggetto di farli servire all'utile uso dell'Artiglieria Francese, e Piemontese. Da questa indispensabile misura ne trasfero i nemici della Libertà, e dell'attuale Sistema motivo a supporre, ed a spargere per le campagne, e nel popolo false voci di una generale requisizione dei cavalli, ed altre bestie da tiro, e da porto, che inservono all'uso dei condottieri, e de' contadini.

Cittadini, queste voci sono false, e tendono nulla meno, che ad irritare il popolo contro i Liberatori del Piemonte, ed il Governo.

E' la requisizione diretta a far servire gli oggetti di lusso ad una causa così utile, ma non tende, e non tenderà giammai a togliere alle campagne, ed al commercio li mezzi di far fiorire due rami cotanto interessanti, e preziosi della pubblica felicità.

Ripigliate adunque, Concittadini, li vostri lavori, le vostre condotte, non temete, che i vostri cavalli, e le vostre bestie da tiro, o da porto vi siano tolte: il Governo veglia per voi, e solo esige, che non ascoltiate le voci dei vostri nemici, di que' perfidi cioè, che vorrebbero sordamente condurvi a

48.
de' movimenti, le di cui funeste conseguenze ricadrebbero poi su di voi stessi.

Salute e Fratellanza.

Torino dal Palazzo Nazionale li 11
nevofo anno 7 Repubblicano, e primo
della libertà Piemontese (31 dicembre
1798 v. s.)

BOTTON Presidente.

GAMBINI Segr. Gen.

*Vu, et approuvé la présente Proclamation,
qui est entièrement conforme aux vœux, et
aux ordres du Général en Chef de l'Armée
d'Italie.*

*Le Général de Division Commandant
en Piémont*

EMANUEL GROUCHY

LIBERTÀ' VIRTU' EGUAGLIANZA

49

IL GOVERNO

PROVVISORIO

Considerando, che l'Editto delli 25
ottobre 1749, il quale proibisce la caccia ne' Distretti ivi stabiliti, benchè modificato in questi ultimi tempi col Manifesto del Conservatore Generale delle caccie, viola manifestamente il diritto di proprietà, e nuoce a' progressi dell'agricoltura.

Che la disposizione contenuta nel §. 20 dello stesso Editto, colla quale si proibisce generalmente la caccia dal primo aprile fino al mese di luglio inclusivamente è utile al ben generale, in quanto mira a conservare la riproduzione della cacciagione, come lo dimostra la scarsità, che si osserva nei paesi a noi vicini, dove non esiste verun regolamento a tale riguardo.

Che la revocazione, o la modificazione delle altre disposizioni del citato Editto riguardanti le selve, le pecore, e le capre, dee essere preceduta da un maturo esame intorno all' influenza, che

Vol. III.

D

tali disposizioni possono avere sulla conservazione, e la rigenerazione delle piante.

DECRETA

PRIMO

La proibizione di cacciare ne' Distretti riservati è revocata, e tutte le Leggi emanate dall' estinto Governo in tale proposito sono abolite, senza pregiudizio però de' diritti spettanti a ciascun proprietario ne' proprj fondi a termini della ragion comune.

2.

Sussisterà la proibizione indistinta della caccia dal mese di aprile fino a quello di luglio di ciascun anno, amendue inclusi a norma del §. 20 dell' Editto delli 25 ottobre 1749, sotto la pena di lire cento, e in difetto di giorni dieci di detenzione.

3.

Continueranno pure a sussistere provvisoriamente le altre disposizioni contenute nel mentovato Editto in ordine alle selve, ed al pascolo delle pecore, e delle capre. Apparterrà alle rispettive Municipalità l' invigilare sopra l' esecu-

zione di tali disposizioni, e di quella contenuta nel §. precedente, autorizzando eziandio le predette Municipalità, finchè dura l' attuale scarsità del bestiaime, a permettere, secondo le particolari circostanze, il pascolo delle pecore sulle petizioni, che verranno loro presentate.

4.

Il presente Decreto sarà stampato, ed alla copia della Stamperia Nazionale si presterà la stessa fede, che all' originale.

Torino. Dal Palazzo Nazionale li 11 nevofo anno 7 Repubblicano, e primo della Libertà Piemontese (31 dicembre 1798. v. s.)

BOTTON Presidente

GAMBINI Segr. Gen.

IL GOVERNO

PROVVISORIO

Appena sciolto il Piemonte dal giogo del dispotismo si liberarono dalle catene que' Concittadini, che pel loro attaccamento alla causa della Libertà, ne erano dalla abolita tirannide, come rei di pretesi delitti d'opinione politica avvinti, come pure varj altri ritenuti trascorsi sotto il passato Governo in delitti meno gravi per impeto di passioni piuttosto, che per corruttela di costumi.

Considerando in ora essere cosa conveniente, che siano chiamati a parte dell'universale esultazione anche que' rei di meno gravi eccessi, i quali, sebbene non ritenuti, furono però costretti a cagione dei medesimi di lasciare la patria, o vivono tuttora in seno ad essa incerti della loro sorte.

Considerando, che questo beneficio non deve per altro pregiudicare agli offesi, che anzi col procurare a questi il risarcimento del danno, deve ani-

marli ad accordare il bacio di pace a' loro offensori, ed all'oblio delle passate dissensioni:

DECRETA

PRIMO

Saranno aboliti tutti li procedimenti sì in contraddittorio, che in contumacia, come pure le sentenze già emanate per tutti li delitti non eccettuati come infra:

Fabbricazione, o spendita dolosa di falsa moneta, o di Biglietti falsi di credito verso le Finanze:

Parricidio, uxoricidio, fratricidio proprj, intanticidio, assassinio, venefizio, duello, omicidio proditorio, o per insidie, o premeditato, o barbaro, o senza causa alcuna, o commesso con animo istantaneamente deliberato, e senza causa recente, ancorchè si fosse ucciso uno per un altro:

Incendio doloso, grassazione, estorsione con armi, o violenza di danaro, o di qualsivoglia cosa, che non sia di ragione dovuta, ranzoni, o complicità in alcuno di tutti li sovraespressi de-

litti, ancorchè soltanto attentati, purchè ridotti all'atto prossimo:

Omicidio anche derivato da rissa, quando questa o fosse seguita sei ore prima, o sia stata provocata, o mendicata dall'uccisore, e per una causa totalmente sproporzionata:

Falsificazione di scritture pubbliche, o private in pregiudizio altrui commesse tanto da Notaj, che da altri, false giurate deposizioni, o dolosa produzione in giudizio di tali false scritture, o deposizioni, ancorchè non avessero in alcuno dei detti casi avuto effetto:

Fallimenti dolosi, o cooperazione dolosa ad essi:

Peculato, abigeato, due, o più furti distinti di luogo, e tempo, ancorchè semplici, ed anche un solo, se accompagnato da qualche circostanza aggravante, come furto sacrilego, domestico, o con affidamento, od egregio, o notturno, o commesso in occasione d'incendio, naufragio, o rovina, o col mezzo di rottura, sforzamento, apposizione di scala, o d'introduzione con chiave falsa, o per le finestre, o per i tetti, ovvero accompagnato dalla

qualità nel reo di persona diffamata, o sospetta in genere di furti:

Truffa, o ricettazione dolosa di cose rubate, se vi concorra tale diffamazione, o sospetto negl'inquisiti:

Concussione, o malversazione qualunque essa siasi in uffizio con prevaricazione, o falsità.

SECONDO

Il Senato, e la Camera Nazionale sovra le petizioni, che loro verranno fatte dagl'inquisiti fra sei mesi dalla data del presente, decreteranno l'abolizione dei suddetti procedimenti senza costo di spesa, e ne faranno spedire ai medesimi la declaratoria, mediante la sola corrispondenza dei dritti unicamente spettanti al Segretario Criminale, ed al Sollecitatore del Fisco.

TERZO

Dovranno però gl'inquisiti far constare ai rispettivi summentovati Tribunali del risarcimento, o condono de' danni, e della pace avuta dagl'offesi, a cautela de' quali, ove essi inquisiti, o per la propria povertà, o per l'irragionevole durezza di quelli, non aves-

fero a ciò potuto adempiere, daranno gli stessi Tribunali le opportune provvidenze.

Q U A R T O

Il presente Decreto sarà stampato, ed alla copia stampata nella Stamperia Nazionale si presterà la stessa fede, come al proprio originale.

Dal Palazzo Nazionale gli 11 nevofo anno settimo Repubblicano, e primo della Libertà Piemontese (31 Dicembre 1798. v. s.)

BOTTON Presidente

GAMBINI Segr. Gen.

LIBERTA' VIRTU' EGUAGLIANZA

IL GOVERNO

PROVVISORIO

AI PIEMONTESEI

Concittadini.... La più bella delle rivoluzioni, quella, che tanto onorò il Popolo del Piemonte, e l'oggetto il rese d'universale ammirazione, ed invidia, venne per brevi istanti funestata da pochi individui indegni del nome di Repubblicani.

Instrutti costoro da lungo tempo nelle perfide arti d'una Corte astuta, ed immorale, che valeasi del Popolo come di mezzo per sostenere l'assoluto suo potere: furenti di vedere con tanta tranquillità sostituito il regno della Virtù a quello de' vizj, e le basi sode della Libertà, e dell'Eguaglianza alle chimeriche della schiavitù, e dell'orgoglio, ogni mezzo tentarono onde sedurre una parte la più debole del Popolo, e trarla ad eccessi inconsiderati di crudeltà, e di furore.

Un apparente zelo di religione, una sognata fedeltà al tiranno profugo, e vittima del suo stesso dispotismo, un immaginario pretesto di sostenere il credito della Nazione, una vana speranza in fine di restituire l'antico sistema, furono le illusioni poste in campo da cotesti ingannatori del Popolo, ma in sostanza la rapina, le stragi, l'arrabbiata sete del sangue più puro de' patrioti erano il loro scopo.

Quindi immolati appena que' primi, che caddero nelle loro mani, schiantato quell'albero, che ombreggia ovunque un suolo libero, e felice, si sparvero furibondi ne' vicini luoghi, forzarono gli abitanti a seguirli, e fatti audaci da' loro successi ardirono di minacciare le Comuni d'Asti, d'Alba, e d'Acqui, che un maggior campo offrivano alla loro cupidigia, ed al loro furore.

Grazie però al Genio tutelare del Piemonte, all'accorta prontezza di chi, a nome della Gran Nazione, veglia sul suo destino, alla fermezza, e al valore de' Patrioti, e de' bravi Soldati armati in sua difesa, vennero per ogni dove cotesti audaci dispersi. Invano l'astuzia de' capi di queste sconfigliate

bande tentato avea di prefiggere una regola ai loro passi, invano avea presunto di dar loro un aspetto imponente di forza: apparvero i prodi, e sparirono.

Piemontesi! L'esempio di cotesti iniqui, che seppero ingannare il Popolo, e che gemono in oggi in un carcere, ove la vendetta Nazionale gli attende: l'esempio più terribile ancora di quella parte dell'ingannato Popolo, che soffersè l'ignominia del tradimento, e le conseguenze della sua ingiusta aggressione: questi esempi funesti stanvi d'avviso oramai per dimostrarvi dovervi ascoltare da voi le voci di chi vi governa, e vi ama, non già le suggestioni di chi tenta tradirvi.

Fatele il Governo Provvisorio alle massime d'umanità da lui professate tutt'ora; emulo degli esempi di dolcezza di chi direbbe a difesa della minacciata Libertà le squadre, fa perdonare all'errore dei deboli, e solo si prefigge di punire la malizia dei scellerati.

Che se lo affligge questo istesso rigore, a cui una fatale necessità lo astringe, di quanto non esulta egli in vedere le prove luminose di virtù,

di fermezza, e di coraggio date dai bravi Guerrieri della Gran Nazione, e da una parte de' suoi Concittadini in questi avvenimenti!

Si bravi Militari Francesi, che correte coll' armi a rassodare il vostro dono di Libertà, ed a ristabilire la tranquillità in quella infelice parte del Piemonte: e voi, Piemontesi, che emuli già dei figlj primogeniti della Libertà combatteste a' loro fianchi, e guidati da essi foste sicuri della vittoria, od incontraste generosi la morte... Il Governo Provvisorio vi applaude, ed interprete del voto unanime della Nazione una testimonianza vi rende della sua gratitudine, e della sua riconoscenza col seguente DECRETO:

Primo. Li Militari Francesi, che accorsero a sedare l'insurrezione nelle Provincie d' Asti, d' Alba, e d' Acqui sono dichiarati benemeriti della Nazione Piemontese.

2. Le Comuni d' Asti, d' Alba, d' Acqui, e d' Alessandria, che le prime opposero una resistenza ai progressi dell' insurrezione, ovvero concorsero a sedarla, sono dichiarate benemerite della Patria.

3. Li Militari Piemontesi, ed i Patriotti, che volontariamente presero le armi, ed intervennero ad estinguere tale insurrezione, sono dichiarati benemeriti della Patria.

4. La memoria de' Patriotti Piemontesi morti per la Libertà in questi fatti è dichiarata cara alla Patria; li loro nomi saranno iscritti sovra una lapide in quel tempio di riconoscenza, che verrà destinato dal Governo.

5. Il Governo riservandosi di punire li capi, e gli autori dell' insurrezione, concede a nome della Nazione una generale amnistia ai Cittadini, che o per ignoranza, o per seduzione, ovvero indotti dalla forza, vi ebbero una qualche parte.

6. Il presente Decreto verrà stampato, ed alla copia della Stamperia Nazionale si presterà la stessa fede, che all' originale. Torino dal Palazzo Nazionale li 13. nevofo anno 7 Repubblicano, e primo della Libertà Piemontese (1 Gennajo 1799 v. s.)

BOTTON Presidente.

GAMBINI Segr. Gen.

IL GOVERNO

PROVVISORIO

Fedele alle sue promesse, e costante nella determinazione di ristabilire il credito Nazionale abbattuto dalle insensate operazioni dell'estinto Governo; Considerando, che i beni Nazionali descritti nello Stato, che si pubblica dall'Amministratore delle Finanze Nazionali in esecuzione del Decreto de' 5 nevofo superano di molto la somma totale dei Biglietti rimasti in corso:

Che colla ipoteca speciale, che i Biglietti vengono a conseguire sovra i beni suddetti non perdendo l'ipoteca generale stabilita col §. 3 del Decreto 29 frimajo acquistano conseguentemente la massima possibile solidità, e sicurezza:

Che la diversità del valore effettivo tra le monete d'oro e d'argento, e la moneta eroso-mista già coniata stolidamente in quantità eccessiva, portando seco due misure di valore, produce la diffidenza, l'incertezza del prezzo delle derrate, lo sconvolgimento del traffico specialmente minuto, ed una numerosa serie di altri disordini:

Che è perciò indispensabile la riduzione della detta moneta eroso-mista al suo valore intrinfeco:

Che questa necessaria provvidenza liberando la Nazione dai mali, che soffre da più anni per l'incertezza dei prezzi, e per l'alterazione de' cambj, non reca un vero pregiudizio a chi ritiene la detta moneta, giacchè non può essa avere un valore eccedente l'intrinfeco, e che se taluno ne venisse a soffrire effettivamente, ripeter lo dee dall'ingiusta legge, che l'obbligò a riceverla per un prezzo ideale, ed illusorio.

Che dall'analisi eseguita in dipendenza della Legge dei 29 frimario risulta, che la moneta da principio valutata soldi 20, e poscia ridotta a quindici, e recentemente a dieci, contiene di valor intrinfeco tra argento, e rame soldi 5 10 1/8.

E considerando finalmente non tanto la spesa del conio, quanto la facilità nel fare i pagamenti con lo spezzato di detta moneta già fissato a soldi cinque:

DECRETA

PRIMO

I beni descritti nello stato sopra mentovato sono destinati all'estinzione dei

Biglietti in corso a termini del §. 2 del Decreto 5 nevoso senza pregiudizio dell'ipoteca generale loro attribuita dal §. 3 della Legge 29 frimario.

2.

La moneta erosa-mista già valutata soldi dieci, si riduce a soldi sei, e così la moneta già valutata soldi cinque, si riduce a soldi tre.

3.

La moneta erosa valutata a soldi 1 8 avrà corso per un soldo, finchè le circostanze permettano di ritirarla come si è divisato, sopprimendone intanto per sempre la coniatura.

4.

L'Amministratore delle Finanze pubblicherà fra breve un altro stato di beni Nazionali equivalenti al valore de' Biglietti tolti alla circolazione in virtù della legge 29 frimario, i quali beni serviranno d'ipoteca speciale in aggiunta alla generale, e di mezzo sicuro per estinguere li Biglietti medesimi, che si accetteranno unicamente ad esclusione degli altri, e di qualunque specie di moneta in pagamento di detti beni, e che

faranno abbruciati a misura che entreranno nella Tesoreria Nazionale.

5.

L'Amministratore delle Finanze Nazionali per questa Comune, e le Municipalità in tutte le altre Comuni procederanno nell'atto stesso della pubblicazione, o faranno procedere per mezzo di verbale alla ricognizione delle casse di tutti li contabili di danaro pubblico Nazionale.

6.

Il presente Decreto sarà stampato, ed alla copia della Stamperia Nazionale si presterà la stessa fede che all'originale.

Torino dal Palazzo Nazionale li 13 nevoso anno 7 Repubblicano, e primo della libertà Piemontese (2 gennajo 1799 v. s.)

BOTTON Presidente

GAMBINI Segr. Gen.

ARMATA D'ITALIA

Al Quartiere Generale a Torino li 14
nevofo l'anno 7 della Repubblica
Francese, una, e indivisibile.

EMANUELE GROUCHY

GENERALE DI DIVISIONE
COMANDANTE IN PIEMONTE.

Informato, che il Governo Provvisorio, ad oggetto di far cessare lo stato d'incertezza, e d'oscillazione, nel quale trovavasi da lungo tempo il valore della carta monetata, e quello della moneta erosa, ed eroso-mista, ha pubblicate li 29 frimario, e 13 nevofo delle leggi, colle quali ipotecendo una quantità di beni nazionali più che sufficiente per la sicurezza, e cautela de' biglietti ancora in corso, offre nel tempo stesso un mezzo sicuro, e facile di realizzarli, mediante la compra di que' beni, e riduce la moneta erosa, ed eroso-mista ad un valore, che la mette di pari coll'oro, ed argento. Considerando, che queste disposizioni appoggiano sovra

basì certe, e giuste, e volendo afficurarne la più compita esecuzione, ordina a tutti gli Uffiziali, Soldati, ed Impiegati addetti al servizio delle Truppe stazionate in Piemonte di ricevere la moneta erosa, ed eroso-mista, ed i biglietti ancora in corso, sul piede, e valore fissati colle suddette leggi.

EMANUELE GROUCHY.

Il Comitato degli affari interni darà le sue Udienze dalle ore dieci fino alle ore dodici di mattina di ciascun giorno nelle camere già occupate dalla Segreteria degli affari interni nel Palazzo Nazionale.

L'AMMINISTRATORE

DELLE FINANZE NAZIONALI

A tenore del §. 2 della Legge 5 nevofo corrente l'Amministratore delle Finanze Nazionali fa noto, che i beni Nazionali specialmente destinati alla sicurezza, ed ipoteca de' Biglietti di credito rimasti in corso eccedenti il loro ammontare, e da esporfi in vendita, colla dichiarazione, che il loro prezzo non si possa pagare altrimenti, che con detti Biglietti, sono li seguenti.

Stato di Beni Nazionali

Valor capitale

Cafe, e beni al Parco sul territorio di questa Comune, sito detto delle Benne	ll.	28,000.
Ivi Cascina detta dell' Airale con beni	„	397,417.
Boschi nel territorio della Comune di Rubianetta detti del gran Paese	„	361,693.

Beni sul territorio di Ver- rua	ll.	120,000.
Cascina, e beni nel ter- ritorio di Castellinaldo	„	46,156.
Cinque corpi di Cascine con giornate 456 circa beni, dritti, e redditi sul territorio di Magliano	„	400,000.
Beni, e ragioni già spet- tanti alle Commende di Stupiniggi, di Lucedio, e di Staffarda	„	12,000,000.
Casa Nazionale su questa Comune detta dell'Eco- nomato	„	700,000.
Beni, e ragioni già spet- tanti al soppresso Mo- nastero di S. Benedetto di Muleggio	„	450,000.
Beni, e ragioni dell' Ab- bazia di S. Benigno	„	800,000.
Beni, e ragioni dell' Ab- bazia di San Giulio di Dulzago	„	623,800.
Beni dell' Abbazia di Ca- sanova	„	2,400,000.
		<hr/>
		Totale ll. 18,327,066.

La presente Notificanza sarà stampata nella Stamperia Nazionale con prestarfi fede come all'originale.

Torino dal Palazzo Nazionale li 13. nevofo anno 7. Repubblicano, e primo della Libertà Piemontese (2. gennajo 1799. v. s.)

NEGRO



LIBERTA' VIRTU' EGUAGLIANZA

IL GOVERNO

PROVVISORIO

Infami mostri d'aristocrazia; arrabbiati ministri del fanatismo, e sino a quando abuserete della generosità del virtuoso Popolo Piemontese? E sino a quando infonderete il vostro micidiale veleno ne' cuori de' semplici, ed innocenti nostri Conciudadini? E sino a quando farete gl'instigatori, gli organi dei più neri delitti? Tremate, sì tremate; li vostri raggiri sono noti al Governo; le vostre trame sono deluse; gli ultimi

vostri sforzi sono quelli, che fecero aprire gli occhi al Popolo, e che aprire li faranno a quelli Cittadini istessi, che furono da voi ingannati. Quante tortuose vie non avete battute, quante menzogne non avete inventate per sollevare li più semplici Cittadini, la più preziosa parte del Popolo, quelli, che da voi poc' anzi erano chiamati col vile nome di plebei! Vilissimi rettili, il Popolo sarà disingannato; si servirà di quelle armi istesse, che voi gli somministraste, per liberarsi da voi, indegni, e fanatici instigatori.

E' giusto, che tutti gli onesti Cittadini sappiano gl'intrighi di questi malevoli anarchisti; la loro condotta deve essere conosciuta; se sotto il ferreo giogo della tirannia tutto si lasciava celato al Popolo, lo splendore della Libertà, della Virtù, dell'Eguaglianza tutto deve render palese.

Conoscete adunque, o bravi Piemontesi, li raggiri de' vostri nemici.

Cercarono di sedarvi col farvi credere, che col Decreto delli 29 frimario li possessori di biglietti, e moneta erano realmente perdenti dei due terzi per i biglietti, e d' un terzo per la moneta; egli è però manifesto, che

sostenendosi il credito a' biglietti secondo il nuovo valor nominale, e riducendosi la moneta al vero valore intrinseco, nessun possessore di biglietti può essere perdente, perchè fra poco di necessità li beni, gli effetti, li generi devono equilibrarsi col nuovo giusto valore; inoltre il valore antico de' biglietti non era che un valor ideale, ed il Decreto del giorno d'oggi portante la riduzione della moneta al giusto valore vi torrà fu di ciò ogni ombra di dubbio.

Esclamano contro il Governo, dicendo, che le di lui mire sono di annientare il rimanente valore dei biglietti, quando che coll'istesso Decreto per sostenerlo furono ipotecati tutti i beni, e tutte le rendite della Nazione, e quando col posteriore Decreto delli 5 nevofo si sono date dal Governo assicuranze tali, che nessuno può più dubitare del valore, e credito dei biglietti.....; ma i perfidi vi celarono questo Decreto, e coi loro maneggi, e stratagemmi pervennero ad impedire la pubblicazione.

Alzarono le loro malediche voci contro il Governo, perchè volesse forzare i proprietarj a pagare contribu-

zioni in oro, ed argento, per quindi ritirarlo, e sostituirli nuovi biglietti; Impostori! tentano con questi sogni di evadersi dalla tassa, che loro s'impone, e per supplire ai pagamenti, che si dovettero fare all'Armata Francese nostra Liberatrice, e per sollevare quella porzione di Cittadini, che fu finora da essi calpestate, ed oppressa; sì Cittadini, l'oro circolerà, e non sarà più nascosto negli scrigni degli avari capitalisti; i satelliti del tiranno, che furono causa dei tanti mali da voi sofferti per l'ingiusta guerra da essi eccitata contro la Grande Nazione devono risarcirvi; queste sono le mire del Governo; essi le conoscono, e con menzogne vi fanno agire contro i vostri proprj interessi.

Supposero, che si fosse ordinata una leva forzosa di soldati dall'età dei 18 anni fino ai 45 per unirli all'Armata Francese, e mandarli a combattere in lontane contrade; quando che si è solo ordinata l'organizzazione delle Guardie Nazionali; affine che ogni Comune possa difendere quella Libertà, di cui ora gioisce; due solenni Proclama d'assicuranza del Governo Provvisorio, uno della Municipalità di questa Co-

mune furono a tale riguardo pubblicati; ma anche questi vi si tennero celati dai nostri comuni nemici.

Fecero spargere queste menzogne da molti emissarj, che scorrevano le colline delle Provincie d' Asti, e d' Alba.

Questi prezzolati allarmisti pubblicavano dappertutto, che l'Armata Francese era pressochè intieramente disfatta in Italia; e spargevano queste voci, mentre si pubblicavano in Torino le nuove ufficiali delle insigni vittorie rapportate dall'invincibile Armata Francese sul tiranno di Napoli; ma anche queste vittorie si tennero celate:

Giunsero perfino a far credere, che gl'Inglese avevano occupata la Comune di Nizza, che il Popolo aveva espulsi li Francesi dalla Comune di Cuneo, dalla Cittadella di Alessandria, e perfino (insensati!) dalla Città, e Cittadella di Torino; che il despota, che vi tiranneggiò finora, era di ritorno da Parma, che passando per Crescentino, e Casale aveva chiesto perdono al Popolo del ribalzo dalle monete ordinato coll'Editto dei 6 ottobre anno scorso, e che era pronto a rimettere in corso i biglietti, e restituire l'antico valore alla moneta,

quasi che fosse in balia d'un tiranno di dare il valore ad una carta, che non lo può avere, se non col credito fondato su di una sicura ipoteca.

Anche la diminuzione delle Feste ordinata dall'Arcivescovo nella sua faggia Pastorale delli 27 frimario fu un pretesto alli fanatici seduttori del Popolo per animarlo alla rivolta; la riduzione delle Feste si ordinò per sollevare la classe delle persone industriose, e laboriose più indigenti, e per isbandire l'ozio, ed i vizj, che pur troppo ne sono alcune volte il funesto risultato; ma chi v'impedisce, o Cittadini, che santificate tutti li giorni, che volete, ancorchè non sieno festivi di precetto? Sarà forse più analoga ai voleri del Dio di pace, e di misericordia la rivolta alle Podestà costituite, lo spargimento di sangue, gli orrori dell'anarchia, che la libertà di occuparsi industriosamente in alcuni giorni dell'anno già festivi di precetto a beneficio del pubblico, e privato interesse?

Popoli liberi, Concittadini Repubblicani, guardatevi dalla seduzione di questi impostori; sappiate conservare la vostra Libertà, la vostra Eguaglianza

za: la prima consiste nella facoltà di fare ciò, che non nuoce a' nostri simili; per essere libero conviene essere servo, e scrupoloso osservatore della Legge: la seconda consiste in ciò, che la Legge, tolte tutte le distinzioni di nascita, e di potere, è la stessa per tutti, sia che protegga, sia che punisca; senza la Virtù non si sostiene la Libertà, e l'Uguaglianza. Siate adunque virtuosi, se volete conservare i vostri diritti; il Governo ve lo ripete, non lasciatevi più sedurre dai nemici dell'ordine; il Governo invigila sovra la loro condotta; saranno fra poco severamente puniti quelli, che già vi sedussero; Voi leggeste gli ordini del Comandante delle Truppe Francesi in Piemonte; uniformatevi ad essi. Voi ascoltaste il Decreto portante l'erezione dei Tribunali d'alta Pulizia; sapranno questi far rispettare i vostri diritti, ve li conserveranno illesi; puniranno i seduttori, ed ora che siete preveduti, puniranno ancora li sedotti; rientrate in voi stessi. La Francia, l'Europa intiera tiene gli occhi fissi sovra di voi. La Nazione Piemontese è nel suo nascer. S'acquisti il nome di virtuosa, e non di ribelle.

Torino dal Palazzo Nazionale li 13
nevofo anno 7 Repubblicano, e primo
della Libertà Piemontese (2 gennajo
1799 v. s.)

BOTTON Presidente

GAMBINI Segr. Gen.

LIBERTA' VIRTU' EGUAGLIANZA

CITTADINI

COMPONENTI IL MAGISTRATO

DELLA CAMERA NAZIONALE

Con lettera del giorno di jeri della Segreteria di Stato Nazionale per gli affari interni sottoscritta dal Cittadino Bourssetti Segretario, fu notificato al Procuratore Generale Nazionale, che il Governo Provvisorio nell' avere commutato al già Sottosegretario del Consolato Notajo Carlo Momo la pena, in cui potesse esser ricorso per la commessa malversazione in impiego, con estorzione di ragguardevole somma a

pregiudicio di Michele Peyrone esercente un affaiteria, e corrieria nel luogo di s. Morizio, ha fra le altre condizioni imposta quella, che venga esso Momo inabilitato al Notariato,

Quindi il Procuratore Generale Nazionale incaricato a fare le opportune parti, affinchè nell'inabilitarsi il detto Momo all'esercizio del Notariato venga contemporaneamente ad esclusione d'ignoranza diffidato il Pubblico.

Invita voi, Cittadini Presidente, Collaterali, d'inibire all'anzidetto Carlo Momo l'ulterior esercizio del Notariato sotto pena di nullità d'ogni atto, o contratto, che venisse esso a ricevere, e mandare tale inibizione a intimare allo stesso Momo, e pubblicare ne' modi, ed a luoghi soliti a diffidamento del Pubblico, e ad esclusione d'ignoranza, ed ordinare, che alla copia stampata nella Stamperia Nazionale si presterà la stessa fede, che all'originale.

Il Procuratore Gen. Nazionale

LA CAMERA
NAZIONALE DE' CONTI

Veduta per Noi l'alligata petizione presentataci dal Procurator Generale Nazionale ed il tenore della medesima considerato, per le presenti mandiamo al primo dei nostri Uscieri, serviente generale, o Messo giurato richiesto d'inibire, come inibiamo al narrato Notajo Carlo Momo l'ulterior esercizio del Notariato, sotto pena di nullità d'ogni atto, e contratto, che venisse il medesimo a ricevere, mandando le presenti intimarsi allo stesso Momo, e pubblicarsi ne' modi, ed a luoghi soliti a diffidamento del Pubblico, e ad esclusione d'ignoranza, ed alla copia stampata nella Stamperia Nazionale presterà la stessa fede, che all'originale. In cui fede ec. Dat. in Torino li novevesimo anno 7 Repubblicano, e primo della Libertà Piemontese (29 dicemb. 1798. v. s.)

Per detta CAMERA

GALLENGA

I N V I T O

ALLE VERE REPUBBLICANE

LA MUNICIPALITA'
DI TORINO

Non è virtù sconosciuta alle Cittadine l'amor della Patria; se non concorrono fra lo strepito dell'armi ad atterrare l'orgoglioso despotismo, ad annientare gli sforzi dei nemici della pubblica felicità; fanno con mezzi pacifici, e con azioni dettate dal vero spirito di beneficenza, e d'umanità sollevare la condizione degli infelici, o diminuire l'enorme peso delle sciagure che tratto tratto piombano sulli Cittadini, e sfuggono la vigilanza delle Leggi, la premura dei Magistrati.

Alle Cittadine è principalmente riservato il vero piacere, che la provvida natura ha unito alle azioni benefiche, e principalmente alle pietose. Se loro non regge il cuore nel vedere l'umanità languente, possono però concorrerne al sollievo col preparare

quanto è necessario, ed utile alle scienze, ed arti sollevatrici dei malori, che opprimono l'umanità.

La Municipalità, che fa quanto fanno le virtuose Cittadine di questa Comune inclinate alla beneficenza, ed avide di concorrere al sollievo dei languenti, le invita a consacrare parte del tempo, che avrebbero destinato ai divertimenti, a procurare agli Ospedali di questa Comune le filaccie necessarie per la cura delle piaghe, e ferite dei Cittadini ivi ricoverati, e godere la consolazione di aver con ogni possibil mezzo concorso al ben pubblico, consacrando così alla Patria, che niuna disprezza delle offerte, le quali ancorchè minime, possono tuttavia in alcune circostanze grandissime venir riputate.

Dalla Casa Municipale li 14 nevofo anno 7 Repubblicano, primo della Libertà Piemontese (3 gennajo 1799 v. s.)

FERRERO Presidente.

GIOBERT Segretario

IL GOVERNO PROVVISORIO coerentemente alla riserva contenuta nel §. 6 della Legge delli 29 frimajo scorso, Considerando, che l'epoca, in cui il divario fra il valore de' metalli preziosi, e la moneta di carta, ed erosa incominciò a manifestarsi notabilmente, si dee fissare al principio del 1794, e che perciò le somme tuttora dovute in conseguenza di contratti anteriori a tale epoca si debbono pagare secondo il valore nominale della moneta corrente al tempo del pagamento.

Che dall'anzidetta epoca in poi la progressione de' cambj benchè sempre sfavorevole alla moneta di carta, ed erosa, lo fu tuttavia ora più, ora meno, per modo che i prezzi si trovavano in una oscillazione continua.

Che le Leggi dell'estinto Governo furono tutte indirizzate a mantenere l'illusione, e a far credere, che la moneta di carta, ed erosa dovevano avere un valore uguale a quello dell'oro, e dell'argento, dal che ne è avvenuto che molti Proprietarj sulla fede de-

gli Editti non hanno preso le necessarie misure per assicurare le loro proprietà contro il discredito delle viziose monete sopradette.

Che essendo impossibile di fissare una massima generale rispetto a' crediti procedenti da ragioni di legittima, o di dote, di divisione d'eredità, di legati, di vendite di merci all'ingrosso, e fomiglianti per la molteplicità, e diversità delle singolari circostanze, egli è cosa più conveniente di lasciarne la decisione ad arbitri, i quali pel modo, con cui verranno eletti godano la confidenza delle Parti.

DECRETA

1. Rimangono in pieno vigore le disposizioni contenute nelle Leggi delli 29 frimajo, e 5 nevoso in ordine a' censu vitalizj, al semestre delle pigioni di casa scaduto collo scorso mese di Dicembre, al quartiere scaduto nello stesso mese degli stipendj, e pensioni dovute dalle Finanze Nazionali, e degl'interessi de'debiti Nazionali, come altresì in ordine al riscatto de' pegni, e in ordine agli atti, e contratti, il cui prezzo è già stato pagato in tutto, od

in parte. Le riduzioni, che si prescri-
veranno colla presente Legge, riguar-
dano soltanto o il totale prezzo, o la
porzione di prezzo tuttora dovuta.

2. L'Amministratore delle Finanze
Nazionali coll' intervento di quindici
Cittadini probi, ed intelligenti, che
egli scieglierà, procederà alla formazio-
ne d' una tabella, nella quale, comin-
ciando dal primo Gennajo 1794, e
proseguendo sino alli 29 frimajo scor-
so, si fissino le varie, e successive de-
gradazioni del valore della lira di Pre-
monte composta di biglietti di credito,
e di eroso, o di eroso misto sulla ba-
se de' cambj colla piazza di Genova;
la mentovata Tabella verrà pubblicata
dentro il termine di quindici giorni.

3. Tutti li residui debiti per interessi,
pensioni, od annualità decorssi, e de-
correndi, il cui titolo risalga ad un'
epoca anteriore al primo Gennajo 1794,
o benchè posteriore nella data, si rife-
risca tuttavia ad un atto anteriore, o
sia la conseguenza di un debito ante-
riore, verranno pagati a norma del va-
lore fissato colle Leggi delli 29 frima-
jo, e delli 13 del corrente a' Biglietti
di credito rimasti in corso, ed alla
moneta eroso-mista, ed erosa.

4. Si pagheranno allo stesso valore
tutte le pensioni vitalizie dovute da'
Corpi, e Particolari, come anche le
annualità dovute a titolo d' alimenti,
o di remunerazione, ancorchè il titolo
di tali pensioni, ed annualità sia poste-
riore al primo Gennajo 1794.

5. La stessa regola avrà luogo per
tutti i Capitali dovuti in vigore di ti-
toli anteriori all' epoca sopradetta, o
di titoli, i quali, benchè posteriori di
data, richiamano però un titolo ante-
riore, o ne derivano.

6. I prezzi, o le porzioni di prezzi
tuttora dovuti in seguito di vendite di
beni stabili, pel pagamento de' quali si
è convenuta una mora, coll' obbligo
all' Acquisitore di non potere prima
della scadenza di essa mora scontare il
suo debito, si pagheranno anche a nor-
ma del valore fissato colli Decreti delli
29 frimajo, e 13 nevofo corrente.

7. I prezzi, o le porzioni di prezzi
tuttora dovuti in seguito di vendite di
piazze di Procuratore, di Notajo, d'
Attuario, di Liquidatore, di Senfale,
di Misuratore, o di Agrimensore, di
Speciale, di Fondichiere, o venditore
di robe vive, o di qualunque altra
piazza avente annessa una privativa, co-

me altresì per le vendite di dazj, pedaggi, ed altri dritti soggetti a tariffa, si pagheranno a norma del valore fissato colle Leggi delli 29 frimajo, e 13 nevosio corrente.

8. La stessa regola avrà luogo per i residui debiti derivanti da dritti dovuti a' Magistrati, Tribunali, Segreterie, Uffizj, Avvocati, Procuratori, Notaj, Liquidatori, o ad altre persone sottoposte ad una tariffa, come altresì per i debiti derivanti da locazioni di opere, mani d'opere, salarj, o da compra al minuto di derrate, e commestibili.

9. Rispetto a' prezzi, o residui prezzi tuttora dovuti per le altre vendite di beni stabili, o riputati a guisa di stabili non contemplati ne' §§ precedenti, si farà la riduzione del prezzo, o residuo prezzo tuttora dovuto a norma del corso de' cambj, che aveva luogo al tempo del contratto, e la somma della differenza, che risulterà fra il valor nominale stipulato nel contratto, ed il valore vero a norma del corso de' cambi, tale somma ridotta anch'essa a moneta in oggi corrente, si dividerà fra il creditore, e debitore, di maniera che questo pagherà soltanto la metà

della medesima; per esempio: Se Tizio, quando la doppia di ll. 24 valeva al corso del cambio ll. 72, ha venduto un fondo per ll. 12000 in Biglietti, o in moneta erosa, od eroso-mista, la riduzione del prezzo dovrà farsi a ll. 4000 correnti; ma siccome la Legge suppone, che il valor vero al corso del cambio doveva essere di ll. 18000 nella moneta corrente all'epoca del contratto, perciò la somma di ll. 6000 dell'or mentovata moneta corrispondente a ll. 2000 di moneta attuale, si dovrà dividere fra l'acquirente, e il venditore, e perciò il totale prezzo del fondo si ridurrà a ll. 5000 di moneta corrente, la stessa proporzione si osserverà rispetto alla porzione di prezzo tuttora dovuta.

10. Per ciò, che riguarda i debiti procedenti dai capitali censi, o crediti costituiti dopo li 1 Gennajo 1794, e il cui capitale fu sborsato in Biglietti di credito, od in moneta erosa, od eroso-mista, se ne farà come sopra la riduzione a norma del corso de' cambj; ma la sola metà della somma della differenza, che risulterà fra il valore stipulato nel contratto, e il valore risultante dal corso de' cambj si dividerà

fra il creditore, e il debitore, per modo che quest'ultimo paghi i tre quarti di tale somma; per esempio: Se Tizio, quando la doppia di ll. 24 valeva ll. 72 al corso de' cambj, ha date in prestito a Sempronio ll. 18000, si ridurranno queste a ll. 6000, la somma della differenza consisterà adunque in ll. 12000 valore antico, ossia in ll. 4000 valore corrente. La metà di ll. 4000 consistendo in ll. 2000, si divideranno queste fra il debitore, e il creditore, e perciò si fisserà il debito a ll. 7000 correnti.

11. Per i contratti stipulati dentro il periodo or mentovato, il capitale si intenderà sborsato in biglietti, od in moneta erosa, od erosa-mista, semprechè il contratto non risulti espressamente dal contratto medesimo.

12. Le regole sopra fissate per i pagamenti di capitali prezzi, o crediti, si applicheranno pure rispettivamente ai pagamenti degl'interessi decorsti, che fossero tuttora dovuti, e degl'interessi decorrendi.

13. In ordine alle locazioni di beni stabili in generale, qualunque sia l'epoca de' contratti, i conduttori ne pagheranno i fitti decorsti, ed i decorrendi

in avvenire a norma del valore stabilito colle leggi delli 29 frimajo scorso; e 13 nevosò, eccetto che essi amino meglio di risolvere il contratto, il che dovranno dichiarare dentro il termine di trenta giorni, i quali decorreranno dal giorno della pubblicazione della prefata legge; e in questo secondo caso non potranno i conduttori pretendere indennizzazione per l'intempestiva risoluzione dell'affittamento.

14. Le pigioni delle case si pagheranno per i semestri avvenire a norma del valore ridotto colle leggi delli 29 frimajo, e 13 nevosò, salva ragione agli affittavoli rispetto agli affittamenti posteriori al primo gennajo 1794 di far procedere alla stima, e ad un conseguente ribasso di prezzo, ove così venga giudicato dal Tribunale competente secondo le particolari consuetudini de' luoghi.

15. Non essendo possibile di stabilire regole generali per la riduzione dei erediti procedenti dalle vendite di merci sia all'ingrosso, sia al minuto, come altresì de' crediti derivanti dai testamenti, doti, e ragioni dotali, legittima, divisione d'eredità, transazioni, ed altri atti, e contratti non specificati nella

presente legge, farà lecito alle Parti di convenire nella scelta di tre arbitri, alla cui decisione esse rimetteranno l'adeguamento delle loro differenze, la quale decisione sarà pienamente eseguita, come se si trattasse di sentenza di Magistrato Supremo, senza che si possa dar luogo a veruna appellazione.

Ma siccome potrebbe accadere, che le Parti non volessero, o non potessero convenire nella scelta degli arbitri, perciò dovranno le Direzioni centrali, ed ove queste non siano ancora stabilite, le Municipalità di ciascun Luogo Capo di Provincia facenti le funzioni di direzione centrale, nominare dodici Cittadini illuminati, e dabbene destinati a terminare le anzidette differenze senza appellazione. Fra questi dodici Cittadini dovranno le Parti convenire nella scelta di tre, i quali dovranno servire di arbitri. Qualora poi le Parti non potessero convenire intorno la scelta, farà questa rimessa alla sorte in presenza, e sotto la direzione delle rispettive Municipalità.

16. Quanto a' debiti procedenti dal commercio, i quali a termini delle Costituzioni generali appartengono alla cognizione del Consolato, potranno altresì

le Parti convenire intorno la scelta di tre arbitri, come nell'articolo precedente, e qualora tale scelta non potesse aver luogo, l'adeguamento delle differenze, di cui si tratta, apparterrà a tre Cittadini accetti ad amendue le Parti, e scelti fra dodici da destinarsi ad un tal uopo come sopra. Nel caso poi, che le Parti non volessero, o non potessero convenire nella scelta, se ne rimetterà, come nell'articolo precedente, la decisione alla sorte.

17. I debiti procedenti da vendita di derrate all'ingrosso, si ridurranno a norma del corso de' cambj contemporaneo all'epoca delle rispettive vendite.

18. Rispetto a' capitali, ed agl'interessi de' luoghi di monti fissi, ed agli altri debiti delle Finanze Nazionali, il titolo di quali monti, e debiti è posteriore al primo gennajo 1794, si osserverà la regola di riduzione prescritta all'articolo 10, e quanto agl'interessi dei monti vacabili si osserverà la disposizione contenuta nel §. 1 della presente Legge.

19. Il procedimento degli arbitri per l'adeguamento delle differenze relative alla presente Legge, ed a quella delli 29 frimajo, dovrà essere sommario, e senza costo di spesa.

20. Il presente Decreto sarà stampato, ed alla copia della Stamperia Nazionale si presterà la stessa fede che all'originale.

Torino. Dal Palazzo Nazionale li 15. nevofo anno 7. Repubblicano, e primo della Libertà Piemontese (4. genajo 1799 v. s.)

BOTTON

GAMBINI Seg. Gen.

LIBERTA' VIRTU' EGUAGLIANZA

IL GOVERNO

PROVVISORIO

Scorgendo, che per quanto opportune siano le misure da lui prese all'oggetto di ristabilire il credito de' biglietti lasciati in corso colla legge delli 29 scorso frimario non farebbe tuttavia pervenuto a togliere le oscillazioni del cambio, e le sue conseguenze nel commercio, e ciò a motivo delle differenze, che ancora s'incontrano nei varj modi di pagamento, che si devono fare alle

Finanze Nazionali dei debiti dei Particolari verso le medesime:

Considerando, che se prima della Legge delli 13 nevofo, colla quale si fissò il valore reale della moneta, e contemporaneamente a cui si pubblicò la nota dei beni specialmente ipotecati per li biglietti rimasti in corso, si è stimato di dover lasciare in pieno vigore quelle leggi, e decreti, che ordinavano il pagamento delle varie contribuzioni in appresso mentovate in oro, ed argento, e non altrimenti, e ciò a motivo della differenza effettiva, che esisteva ancora in commercio tra il corso delle monete di tali metalli, e quello delle monete eroso-miste, ed i biglietti, non può più questa differenza aver luogo dopo l'anzidetta Legge, quale dee produrre necessariamente l'effetto di raggugliare i biglietti a qualunque altra moneta.

Considerando, che mentre conviene agevolare il pagamento delle ulteriori rate, o delle totali contribuzioni a quei particolari, che o già pagarono la prima rata della imposizione portata dal Decreto delli 3 nevofo corrente, o che vennero imposti col Decreto delli 9 stesso mese, non è giusto però, che li

debitori morosi al pagamento della predetta prima rata scontino in oggi il loro debito in un modo, che avuto riguardo al tempo del medesimo, sarebbe dannoso agli interessi della Nazione.

Considerando finalmente che per promuovere con ogni mezzo il credito delle Finanze Nazionali, debb'egli dare al popolo tutti gli schiarimenti possibili sulle sue operazioni, ad oggetto di togliere quegli errori, che potessero insinuarsi dai malevoli:

DECRETA:

Primo. Li dritti di dogana si potranno pagare in qualunque specie di moneta, o di biglietti in corso.

2. I debitori della tassa straordinaria imposta coi Decreti delli 3, e 9 nevofo corrente potranno pagarla in moneta, o di biglietti in corso.

3. Quelli però, che furono renitenti al pagamento della prima rata già scaduta della detta tassa, potranno bensì scontarla con biglietti, ma col ragguglio al cambio corrente nel giorno immediatamente preceduto al detto Decreto delli 3 nevofo.

4. Sarà stampato, e pubblicato il ver-

bale delle operazioni fatte per accertare il valore intrinseco della moneta eroso-mista, in dipendenza del Decreto 29 frimario.

5. Il presente Decreto verrà stampato, ed alla copia della Stamperia Nazionale si presterà la stessa fede, che all'originale.

Torino. Dal Palazzo Nazionale li 17 nevofo anno 7 Repubblicano, e primo della Libertà Piemontese (6 gennajo 1799. v. s.)

BOTTON Prefidente

GAMBINI Segr. Gen.

DISCORSO

*Pronunciato dal Generale di Divisione
GROUCHY Comandante in Pie-
monte al tempo dell'istallazione della
Municipalità di Torino ai 13 nevofo
anno 7 Repubblicano.*

CITTADINI

Incaricato dell'istallazione degli Uffiziali Municipali di questa Comune, io mi felicito di potere, additandoveli, darvi la prova, che negli stati liberi la confidenza, e le funzioni pubbliche diventano la ricompensa di quelli, che si distinguono pel civismo, e per la moralità loro. Tali titoli non potevano essere sconosciuti dal Generale in Capo. Essi hanno determinata la sua scelta, e se ne' primi momenti ha egli dovuto designare quelli, ai quali era conveniente di confidare il deposito della prima Autorità popolare, che abbia esistuta in Piemonte, vedendovi assicurati ne' sentieri della Libertà, senza licenza, il Governo Francese rimetterà

nelle vostre mani l'intero esercizio dei vostri dritti politici, e voi sarete chiamati, non dubitate, a scrivere voi stessi quelli, che debbono vegliare per la salvezza, e libertà di queste contrade.

Sino a quel punto, Cittadini, amate, ed onorate quei Magistrati, che vi diede la gran Nazione.

Voi, brave Guardie Nazionali, specialmente istituite per assicurare la tranquillità, far rispettare le Autorità costituite, e comprimere i malevoli dell'interno, persuadetevi, che per elevarvi all' altezza delle vostre importanti funzioni, tutt' i vostri movimenti debbono essere determinati, e diretti da' soli organi delle leggi.

E tu, Comune di Torino, si fiero d' essere stata la prima rigenerata alla libertà. Continua ad offrire lo spettacolo dell' unione, della fratellanza, della saviezza.

Finita il tuo esempio di aprire gli occhi di quelli, che hanno in vano cercato di traviare i nemici della pubblica libertà.

Mi finalmente l'Europa stupita la terra del Piemonte felice nello stesso tempo, e libera, e fugli avviliti loro

ironi tremino i despoti di misurarsi
nuovamente con un popolo generoso,
che rompendo i ferri delle Nazioni,
spiega i vessilli della libertà ovunque
porta le vittoriose sue armi.

Viva la Repubblica.

LIBERTA' VIRTU' EGUAGLIANZA

IL CITTADINO

FANTINI

Capo dell' Uffizio di Pulizia.

Per poter facilmente alloggiare gli
Ufficiali delle Truppe Francesi, e Pie-
montesi, e per andar all'incontro a
molti inconvenienti.

DECRETA

Primo. Tutti coloro, che d'ordine
di quest' Uffizio hanno alloggiato Uffi-
ciali Francesi, o Piemontesi dovranno
fra il termine d'ore ventiquattro con-
segnare in detto Uffizio il cognome, e
grado de' medesimi col numero delle

camere loro assegnate, colla designazio-
ne del Proprietario della casa, piano,
e numeri dell'isola, e porta.

Secondo. Dovranno lo stesso giorno
della partenza dei suddetti notificarlo
all'Uffizio, e consegnare la bolla d'
alloggio speditagli.

Terzo. Ciascun Particolare avente
Ufficiali alloggiati dovrà affiggere alla
porta di sua abitazione un cartello es-
primente il cognome, e grado dell'Uf-
fiziale alloggiato, e tostochè sarà par-
tito, dovrà toglierlo.

Mandando il presente notificarsi per
mezzo delle stampe ad esclusione d'
ignoranza. Torino dal Palazzo Muni-
cipale li 16. nevofo anno 7 Repubbli-
cano, e primo della Libertà Piemon-
tese (5 gennajo 1799 v. s.)

FANTINI

ARDY Segretario.

IL GOVERNO
PROVVISORIO

Considerando, che la diversità di culto non deve in un Popolo libero introdurre alcuna differenza nè di dritti nè di doveri tra i Cittadini;

DECRETA

Cesserà per l'avvenire ogni privilegio stato accordato dall'estinto Governo a' Cattolici, e Cattolizzati delle Valli, relativamente ai pubblici tributi.

Il presente Decreto verrà stampato, ed alla copia della Stamperia Nazionale si presterà la stessa fede, che all'originale.

Torino dal Palazzo Nazionale gli 11 nevofo anno 7 Repubblicano, e primo della Libertà Piemontese (31 xmbre 1798 v. s.)

BOTTON Presid.

GAMBINI Segr. Gen.

INDICE
DEL TERZO TOMO

<i>Proclama della Municipalità di Torino, e successivo stato de' doni gratuiti presentati alla Municipalità</i>	pag. 3
<i>Stato de' Cittadini benemeriti della patria, che hanno fatto doni gratuiti</i>	7
<i>Stato secondo</i>	9
<i>Stato terzo</i>	10
<i>Decreto del Governo Provvisorio per lo stabilimento d'un Tribunale d'alta pulizia nelle Comuni di Torino, Ivrea, Mondovì, Asti, Novara, Alessandria, e Casale</i>	16
<i>Elezione de' Giudici, e Commissari di detto Tribunale per ciascheduna Provincia</i>	21
<i>Proclama della Municipalità alle Guardie Nazionali per l'elezione de' loro Uffiziali</i>	26
<i>Decreto del Governo Provvisorio, che proibisce gli Stampatori di assumere il nome di Stamperia Nazionale</i>	29
<i>Invito del Cittadino Fantini ai Padroni Sarti</i>	30
<i>Ordine del Generale Comandante in Piemonte Emanuele Grouchy ai Ge-</i>	

nerali Comandanti in Piemonte colle misure da prendersi contro le Comuni dove l'Albero della Libertà sarà abbattuto ec.	
Decreto del Governo Provvisorio, in cui dichiara i Pristinai di Torino benemeriti della Patria	32
Altro del medesimo riguardante i domestici licenziati dai loro padroni	35
Altro del medesimo per un supplemento alla tassa straordinaria	38
Proclama del medesimo, e successiva lettera del Cittadino Grouchy Comandante in Piemonte, in cui revoca l'ordine della convocazione de' Reggimenti Provinciali	40
Ordine della Municipalità di Torino pel nettamento delle contrade	42
Diminuzione della limosina delle Messe	44
Proclama del Comitato di giustizia ai Cittadini componenti le Municipalità del Piemonte	45
Proclama del Governo Provvisorio riguardo alla requisizione de' cavalli	46
Decreto del Governo Provvisorio riguardo alla Caccia	49
Altro del medesimo riguardante li procedimenti criminali	52
Altro del medesimo riguardante l'insurrezione nelle Provincie d'Asti, d'Alba, e d'Acqui	57

Altro del medesimo per la riduzione della moneta eroso mista	62
Proclama del Comandante in Piemonte Emanuele Grouchy riguardo alla diminuzione della moneta eroso-mista, e Biglietti	66
Tempo, e luogo in cui darà le sue udienze il comitato degli affari interni	67
Stato de' Beni Nazionali destinati alla sicurezza, ed ipoteca de' Biglietti	68
Proclama del Governo Provvisorio, in cui fa sapere al Popolo Piemontese gl' intrighi de' malevoli Anarchisti	70
Camera Nazionale de' Conti, che inibisce al Notajo Carlo Momo l'ulteriore esercizio del Notariato	79
Invito della Municipalità di Torino alle vere Republicane a procurare agli Ospedali le filaccie	80
Decreto del Governo Provvisorio riguardante i pagamenti da farsi in seguito alla riduzione della moneta, e biglietti, e diverse altre provvidenze per i contratti ec.	82
Altro del medesimo riguardante il pagamento della Dogana, e della tassa straordinaria	92

<i>Discorso pronunciato dal Generale di Divisione Grouchy Comandante in Piemonte al tempo dell'istituzione della Municipalità di Torino ai 13 Nevoso anno 7 Repubblicano</i>	96
<i>Decreto del Cittadino Fantini Capo nell' Uffizio di pulizia per l'alloggio de- gli Uffiziali Francesi, o Piemontesi</i>	98
<i>Decreto del Governo Provvisorio ri- guardante i Cauolici, e Cauolizzati delle Valli</i>	100

Si prosegue la stampa
del quarto volume.
